

*Ministero del Tesoro*RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

Roma, 13 MAR 1994

19

*M.* Ai Rappresentanti del Tesoro in seno  
ai Collegi dei revisori dei conti presso  
le unità sanitarie localiL O R O   S E D IDivisione 11<sup>a</sup>  
Prot. N.º 143626 Allegati 2*Richiesta a nota del***OGGETTO** Spese socio-assistenziali sostenute dalle unità  
sanitarie locali. Richiesta di dati.

Dall'esame dei verbali dei revisori dei conti presso le unità sanitarie locali si è rilevato che, frequentemente, le spese per attività socio-assistenziali da esse svolte per conto degli enti territoriali, restano illegittimamente a carico del Fondo Sanitario Nazionale.

Al riguardo, si ritiene utile rammentare che dette spese concernono la gestione di attività o servizi socio-assistenziali, svolte dalle unità sanitarie su delega dei singoli enti con oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al personale utilizzato per la gestione medesima.


Le erogazioni relative a tale attività possono essere effettuate, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D. Lgsvo 30 dicembre 1992, n.502, così come integrato e modificato dall'articolo 4 del D. Lgsvo 7 dicembre 1993, n.517, "solo dopo l'effettiva acquisizione delle necessarie disponibilità finanziarie".

Da quanto sopra discende che, in nessun caso, le unità sanitarie possono anticipare fondi per le necessità della gestione socio-assistenziale.

Ciò posto, si rende necessario acquisire notizie certe sull'entità del fenomeno, che comporta l'artificiosa dilatazione del fabbisogno finanziario per il Servizio Sanitario Nazionale, per cui si pregano le SS.LL. di voler restituire, entro trenta giorni dalla ricezione, debitamente compilato e sottoscritto, l'unito prospetto di rilevazione degli oneri in discorso.

E' appena il caso di rammentare che, ai fini dell'individuazione delle attività rivestenti caratteristiche socio-assistenziali a prevalente contenuto sociale, dovrà tenersi conto di quanto indicato dal noto D.P.C.M. 8 agosto 1985, di cui si fornisce, ad ogni buon fine, copia.

Il Ragioniere Generale dello Stato

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. M. M.', written in a cursive style. The signature is positioned below the typed name 'Il Ragioniere Generale dello Stato'.

UNITA' SANITARIA LOCALE

N. DI

ANNO	IMPORTO SPESO DALLA UNITA' SANITARIA LOCALE PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTEN.LI	IMPORTO MESSO A DISPOSIZIONE DAL COMUNE, DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	DIFF.ZA
1991			
1992			
1993			
TOT.			

IL RAPPRESENTANTE DEL  
TESORO IN SENO AL  
COLLEGIO DEI REVISORI

li .....

**LEGGE 3 agosto 1985, n. 411.****Concessione di un contributo statale ordinario alla società « Dante Alighieri ».**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA****PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. A decorrere dall'anno 1985 è autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 600 milioni a favore della società « Dante Alighieri », allo scopo di facilitare lo sviluppo della sua attività all'estero in conformità dei suoi fini statutari ed in armonia con l'azione svolta dal Ministero degli affari esteri.

2. Con cadenza triennale il contributo previsto dal precedente comma potrà essere rideterminato con le modalità previste dal quattordicesimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

**Art. 2.**

Un comitato di coordinamento, formato da rappresentanti del Ministero degli affari esteri, del Ministero della pubblica istruzione e della società « Dante Alighieri », si riunirà periodicamente e, comunque, almeno una volta l'anno al fine di passare in rassegna le attività già realizzate, di stabilire piani organici di collaborazione nei settori di comune interesse e di accertare le possibilità di sviluppo e di raccordo di tali piani con altre iniziative culturali italiane all'estero.

**Art. 3.**

1. La società « Dante Alighieri » presenta al Ministero degli affari esteri, entro il mese di febbraio di ciascuno degli anni nei quali riceve il contributo, il proprio bilancio consuntivo corredato da una relazione sull'attività svolta nell'anno finanziario immediatamente precedente.

2. Il Ministero degli affari esteri provvede a trasmettere, entro trenta giorni, tale documento al Parlamento.

**Art. 4.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 600 milioni annui per il triennio 1985-1987, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 1985

**COSSIGA**

*CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri*

*ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri*

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

**NOTA**

Nota all'art. 1, comma 2:

Il testo dell'art. 19, comma quattordicesimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 recante: *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985)*, è il seguente.

« Con effetto dal 1° gennaio 1986, le disposizioni di legge che rinviano per la quantificazione dello stanziamento annuo alla legge di approvazione del bilancio dello Stato cessano di avere efficacia. La quantificazione predetta è disposta, su base triennale, dalla legge finanziaria, con aggiornamento annuale per scorrimento. Nelle more dell'approvazione della legge finanziaria relativa all'anno 1986, il bilancio di previsione dello Stato afferente lo stesso anno considera, per le disposizioni di legge di cui al comma precedente, uno stanziamento non superiore a quello iscritto nel bilancio dello Stato per l'anno 1985 ».

**LAVORI PREPARATORI**

Senato della Repubblica (atto n. 1114):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 16 gennaio 1985.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri) in sede deliberante, il 21 febbraio 1985, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 20 marzo 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2719):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 18 aprile 1985, con pareri delle commissioni I, V e VIII.

Esaminato dalla III commissione il 19 giugno 1985 e 17 luglio 1985 e approvato il 24 luglio 1985.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 agosto 1985.**

**Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome in materia di attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali, ai sensi dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.**

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI D'INTESA CON****IL MINISTRO DELLA SANITA'**

Visto l'art. 9, quarto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335, in tema di separazione contabile di spese con finanziamenti a diverso titolo;

Visti gli articoli 22 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in tema di beneficenza pubblica e relativa attribuzione ai comuni;

Visto l'art. 6, n. 3, della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, in tema di assistenza sanitaria e psicopedagogica negli asili nido comunali;

Vista la legge 29 luglio 1975, n. 405, recante disposizioni per l'istituzione dei consultori familiari;

Vista la legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disposizioni per la disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope e per la prevenzione, la cura e la riabilitazione degli stati di tossicodipendenza;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 698, di scioglimento dell'O.N.M.I. e trasferimento delle relative funzioni agli enti locali;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria di gravidanza;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui sono previste attività di rilievo sanitario, connesse con quelle socio-assistenziali;

Considerato che in base alla normativa sopra riportata, con previsione di appositi finanziamenti a carico del bilancio dello Stato, sono state attribuite agli enti locali attività d'ordine sanitario in materia sociale;

Rilevato che sussistono esigenze di carattere unitario nell'azione amministrativa delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia sanitaria, al fine di assicurare un comportamento uniforme nelle richiamate attività d'ordine sanitario in materia sociale;

Considerato altresì che il citato art. 30 della legge n. 730/83 fa carico alle unità sanitarie locali di tenere separata contabilità per le funzioni di tipo socio-assistenziale eventualmente ad esse delegate dagli enti locali o dalle regioni e province autonome;

Visto in particolare l'art. 5 della precitata legge numero 833/78, che disciplina la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali e delle province autonome in materia sanitaria;

Sensito il Consiglio sanitario nazionale;

In conformità alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1985;

Decreta:

Art. 1.

Le attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali di cui all'art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, sono le attività che richiedono personale e tipologie di intervento propri dei servizi socio-assistenziali, purché siano dirette immediatamente e in via prevalente alla tutela della salute del cittadino e si estrinsechino in interventi a sostegno dell'attività sanitaria di prevenzione, cura e/o riabilitazione fisica e psichica del medesimo, in assenza dei quali l'attività sanitaria non può svolgersi o produrle effetti.

Art. 2.

Non rientrano tra le attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali, le attività direttamente ed esclusivamente socio-assistenziali, comunque

estrinsecanti, anche se indirettamente finalizzate alla tutela della salute del cittadino. In particolare, non rientrano tra le attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali l'assistenza economica in denaro o in natura e l'assistenza domestica, le comunità alloggio, le strutture diurne socio-formative, i corsi di formazione professionale, gli interventi per l'inserimento e il reinserimento lavorativo, i centri di aggregazione e di incontro diurni, i soggiorni estivi, i ricoveri in strutture protette extra-ospedaliere meramente sostitutivi, sia pure temporaneamente, dell'assistenza familiare.

Art. 3.

Non grava sul Fondo sanitario nazionale l'assistenza sanitaria e psicopedagogica del bambino di cui all'articolo 6, n. 3, della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, dovendo essa rientrare nel contributo che viene annualmente erogato dal Ministero della sanità in applicazione degli articoli 1 e 2 della richiamata legge n. 1044, e successive modificazioni.

Art. 4.

Ai sensi della legge 29 luglio 1975, n. 405, e della legge 22 maggio 1978, n. 194, l'attività dei consultori è finanziata mediante l'apposito fondo ripartito dal Ministero del tesoro.

Gravano, in conseguenza di ciò, sul Fondo sanitario nazionale i soli oneri delle prestazioni sanitarie, che comunque sarebbero usufruibili dal cittadino in quanto tale, nonché le attività dirette a:

promuovere la conoscenza dei mezzi atti alla realizzazione di una procreazione cosciente e responsabile, da finalizzare anche ad una riduzione progressiva delle richieste di interruzione volontaria della gravidanza, che non deve essere intesa come mezzo per il controllo delle nascite;

individuare le situazioni di particolare rischio.

Art. 5.

Non gravano sul Fondo sanitario nazionale le attività di natura sanitaria già gestite dall'O.N.M.I. e trasferite alla competenza degli enti locali per effetto della legge 23 dicembre 1975, n. 698, di scioglimento dell'ente, in quanto finanziate, a carico del Ministero del tesoro, con l'apposito fondo di cui all'art. 10 della richiamata legge n. 698 del 1975.

Art. 6.

Rientrano tra le attività socio-assistenziali di rilievo sanitario, con imputazione dei relativi oneri sul Fondo sanitario nazionale, i ricoveri in strutture protette, comunque denominate, sempre che le stesse svolgano le attività di cui all'art. 1. Le prestazioni in esse erogate devono essere dirette, in via esclusiva o prevalente:

alla riabilitazione o alla rieducazione funzionale degli handicappati e dei disabili, nell'ambito degli interventi previsti dall'art. 26 della richiamata legge n. 833 del 1978;

alla cura e al recupero fisico-psichico dei malati mentali, ai sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, purché le suddette prestazioni siano integrate con quelle dei servizi psichiatrici territoriali;

alla cura e/o al recupero fisico-psichico dei tossicodipendenti relativamente sia alla fase terapeutica di disassuefazione fisica sia a quella diretta alla rimozione della dipendenza psicologica dalla sostanza stupefacente o psicotropa, secondo programmi terapeutici concordati con le unità sanitarie locali. Nessun opere deve essere imputato sul Fondo sanitario nazionale per i periodi di assistenza finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo dei cittadini interessati ovvero per l'attuazione delle convenzioni aventi le stesse finalità, previste dall'art. 1-bis del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 297;

alla cura degli anziani, limitatamente agli stati morbososi non curabili a domicilio. Nei casi in cui non sia possibile, motivatamente, disgiungere l'intervento sanitario da quello socio-assistenziale, le regioni possono, nell'ambito delle disponibilità finanziarie assicurate dal Fondo sanitario nazionale, avvalersi mediante convenzione di istituzioni pubbliche o, in assenza, di istituzioni private. In questi casi le regioni possono prevedere che l'onere sia forfettariamente posto a carico, in misura percentuale, del Fondo sanitario nazionale o degli enti tenuti all'assistenza sociale in proporzione all'incidenza rispettivamente della tutela sanitaria e della tutela assistenziale, con eventuale partecipazione da parte dei cittadini. Le istituzioni di cui sopra debbono offrire idonee garanzie di dotazione di personale qualificato e di mezzi strumentali per la erogazione delle prestazioni sanitarie di cui al richiamato art. 1. A tal fine viene istituita, presso ogni regione o provincia autonoma, una commissione permanente di verifica dei necessari requisiti di idoneità e della qualità dell'assistenza sanitaria erogata dalle istituzioni medesima. Alla commissione partecipa di diritto un rappresentante del Ministero della sanità.

#### Art. 7.

Le unità sanitarie locali forniscono alla regione o provincia autonoma di appartenenza e al Ministero della sanità specifici flussi informativi sulle attività socio-assistenziali di rilievo sanitario che saranno definiti con decreto del Ministro della sanità, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 1984.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1985

Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
CRAXI

Il Ministro della sanità  
DEGAN

(447)

## DECRETI MINISTERIALI

### MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 20 luglio 1985.

Modificazione al decreto ministeriale 15 gennaio 1983 relativo alle norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 6.1 (materie tossiche).

#### IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 5 luglio 1962;

Visto il regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 3 ottobre 1968;

Visto il proprio decreto 15 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 18 aprile 1983, con il quale sono state approvate le norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 6.1 (materie tossiche);

Visto l'art. 6 (Norme transitorie) del proprio decreto 23 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 dell'11 luglio 1985, con il quale sono state approvate le norme sugli imballaggi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose in colli: generalità, tipi e requisiti, prescrizioni relative alle prove, nonché i relativi allegati tecnici;

Ritenuto necessario, in applicazione di quanto disposto dall'art. 6 delle norme appena citate, modificare il primo comma dell'art. 11 (Imballaggio) delle norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 6.1 (materie tossiche), approvate con il decreto 15 gennaio 1983, sopra citato;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 11 (Imballaggio) delle norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 6.1 (materie tossiche), approvate con decreto ministeriale 15 gennaio 1983, citato nelle premesse, è modificato come segue:

« I recipienti destinati a contenere le materie tossiche devono soddisfare alle norme di cui al capo III del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008. Inoltre, gli imballaggi previsti nelle singole tabelle allegate alle presenti norme, che non siano rispondenti alle norme sugli imballaggi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose: generalità, tipi e requisiti, prescrizioni relative alle prove, approvate con decreto ministeriale 23 maggio 1985, possono continuare ad essere utilizzati fino al 18 ottobre 1985 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1985

(4415)

p. Il Ministro: CRAXI